

AMMORTIZZATORI SOCIALI CONNESSI ALLA PANDEMIA DA COVID-19: “PRIME INFORMAZIONI” INPS SULLA DISCIPLINA IN VIGORE DAL 2021 E ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'art. 1, comma 300, della legge (di bilancio 2021) 30/12/2020, n. 178 ^(*) ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali/dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ^(**) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021).

Di conseguenza l'INPS, nelle more della pubblicazione della specifica circolare con cui verranno fornite nel dettaglio le novità legislative della legge di bilancio 2021, nonché le istruzioni operative per la loro attuazione, con il messaggio 29 gennaio 2021, n. 406, ha diramato le seguenti “*prime informazioni*” e le indicazioni per la presentazione delle istanze.

TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE, ORDINARIA E IN DEROGA, E DI ASSEGNO ORDINARIO

L'ulteriore periodo di trattamenti di CIGO, CIGD e di ASO previsto dalla legge n. 178/2020 può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti **dall'1 gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.**

I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28/10/2020, n. 137 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020) - convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/20, n. 176 -, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi all'1 gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

L'impianto normativo delineato dalla legge n. 178/2020 introduce un'importante novità riguardo all'articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19: la nuova disciplina, infatti, per la prima volta, differenzia l'arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti.

Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di:

- **cassa integrazione ordinaria** devono essere collocati nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il **31 marzo 2021**;
- **assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga**, invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il **30 giugno 2021**.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI NEL SETTORE AGRICOLO (CISOA)

Per il settore agricolo, la legge n. 178/2020, nel regolamentare il ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), prevede la concessione del trattamento medesimo per sospensioni dell'attività lavorativa dovute a eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale "CISOA DL RILANCIO", ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del d.l. 17/03/20, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/20, n. 27.

LAVORATORI A CUI SI RIVOLGONO LE TUTELE DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2020

I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione all'1 gennaio 2021.

Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Diversamente da quanto precedentemente stabilito dai d.l. n. 104 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020) e n. 137 del 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020) - convertiti, rispettivamente, in legge n. 126 e 176 del 2020 -, l'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020 **non prevede l'obbligo**, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale **del versamento di un contributo addizionale**.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Su www.inps.it sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze che, in relazione alla previsione contenuta nella legge n. 178/2020, devono riguardare periodi non antecedenti l'1 gennaio 2021.

Nuove causali

Per richiedere l'ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata **"COVID 19 L. 178/20"**.

Sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall'avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell'INPS delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale **"CISOA L. 178/20"**.

Con riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2020, pagine 72-73), possono trasmettere le domande come "deroga plurilocalizzata" esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come "deroga INPS" (cfr. la circolare n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 29-35).

Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, a eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2020, pagine 54-55). In quest'ultimo caso, la scelta dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale "COVID 19 L. 178/20", al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'INPS della prestazione concessa. Come indicato nel richiamato messaggio, è possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (per es., lavoratori a domicilio).

TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE (ORDINARIA E IN DEROGA), DI ASSEGNO ORDINARIO E DI CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art 1, comma 301, della

legge n. 178/2020 conferma la disciplina ordinaria, secondo cui **il termine per la presentazione delle domande** relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario **è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**. Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 304 in ordine alle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

L'ultimo periodo del comma 301 e il penultimo periodo del comma 304 stabiliscono altresì che, in sede di prima applicazione della norma, **il termine decadenziale di trasmissione delle domande** è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020. Considerato che la legge di bilancio 2021 è efficace dall'1 gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza ordinariamente prevista, che, dunque, **per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, rimane il 28 febbraio 2021**.

I termini decadenziali non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà a un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

(*) Art. 1, commi da 300 a 305 della legge n. 178/2020

300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.

301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 300 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

302. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo

dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

303. I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 con le medesime modalità di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

304. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ... *omissis*

305. I benefici di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

(**) Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle **integrazioni salariali ordinarie** e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I Fondi di solidarietà bilaterali possono essere costituiti nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La cassa integrazione guadagni **in deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori "ordinari" previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.